

b) In caso di soluzione negativa di tale questione: se l'art. 2, n. 8, ultima frase, prima parte, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, 89/665/CEE, imponga di interpretare le norme nazionali nel senso che il giudice (l'organo indipendente) stabilisce d'ufficio, senza specifica affermazione di una parte (e a fortiori senza corrispondente richiesta di prove), se il bando di gara controverso riguarda un progetto autonomo ovvero solamente una parte di un progetto e, qualora la seconda ipotesi sia giusta, se il progetto globale presenti un valore di stima superiore a 5 milioni, ovvero se una simile impostazione sia impedita dal fatto che l'onere di una parte di enunciare i suoi argomenti e l'obbligo di offrire le prove marcano la differenza essenziale tra un procedimento in contraddittorio e un processo inquisitorio.

(¹) GUL 395, pag. 33.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verfassungsgerichtshof (Vienna), con decisione 12 dicembre 2000, nella causa Rechnungshof contro Österreichischen Rundfunks (la Radio nazionale austriaca), Wirtschaftskammer Steiermark (la Camera di commercio della Stiria), Marktgemeinde Kaltenleutgeben (il Comune di Kaltenleutgeben), Land Niederösterreich (la Regione della Bassa Austria), Österreichischen Nationalbank (la Banca nazionale austriaca), Stadt Wiener Neustadt (la città di Wiener Neustadt) e Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft (la Compagnia di bandiera per la navigazione aerea austriaca)

(Causa C-465/00)

(2001/C 79/22)

Con decisione 12 dicembre 2000, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2000, nella causa Rechnungshof contro Österreichischen Rundfunks, Wirtschaftskammer Steiermark, Marktgemeinde Kaltenleutgeben, Land Niederösterreich, Österreichischen Nationalbank, Stadt Wiener Neustadt e Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft, il Verfassungsgerichtshof, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le norme di diritto comunitario, soprattutto quelle relative alla protezione dei dati, siano da interpretare nel senso che ostano ad una normativa nazionale che obblighi un organo statale alla raccolta e alla trasmissione dei dati sui redditi allo scopo di pubblicare i nomi e i redditi dei dipendenti
 - a) di un ente territoriale,
 - b) di una stazione radiofonica di diritto pubblico,

- c) una banca centrale nazionale,
 - d) di un'associazione di rappresentanza di interessi riconosciuta,
 - e) di un'impresa in parte sotto controllo statale.
- 2) Qualora la Corte di giustizia fornisca una soluzione pur parzialmente affermativa alla domanda presentata:

Se le disposizioni che ostano ad una normativa nazionale di tale contenuto, siano direttamente applicabili, nel senso che i soggetti obbligati alla comunicazione possano farle valere, così da impedire l'applicazione delle norme nazionali ad esse contrarie.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2000 dal Parlamento europeo contro la sentenza pronunciata il 26 ottobre 2000 dalla quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-83/99, T-84/99 e T-85/99, tra Ripa di Meana e.a. e Parlamento europeo

(Causa C-470/00 P)

(2001/C 79/23)

Il 22 dicembre 2000 il Parlamento europeo, con i Signori Antonio Caiola e Guido Ricci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 26 ottobre 2000 dalla quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-83/99, T-84/99 e T-85/99, tra Ripa di Meana e.a. e Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 26 ottobre 2000 limitatamente alle cause T-83/99 e T-84/99, Carlo Ripa di Meana e Leoluca Orlando contro Parlamento;
2. dichiarare, di conseguenza, irricevibili e non fondati i ricorsi dei ricorrenti in primo grado;
3. condannare i ricorrenti in primo grado al pagamento della totalità delle spese per le procedure davanti al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo solleva tre motivi di impugnazione, due concernenti la ricevibilità e uno afferente al merito, suddiviso in diversi aspetti e sostenuto da vari argomenti di diritto. Questi motivi sono nell'ordine: